



Ministero dell'istruzione
e del merito



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE-GALIANI"

C.M. Via Dante, 9 – 71013 – San Giovanni Rotondo (FG) C.F. FGIC84500N
Tel.0882/456369 Codice Univoco: UFVW99 83002380711
e-mail: fgic84500n@istruzione.it / fgic84500n@pec.istruzione.it
sito web: www.icdantegaliani.edu.it

Circ. n. 13

*Al Personale Docente
Al Direttore SGA
Al personale ATA
profilo professionale Collaboratore Scolastico
Ai genitori
Al sito web /RE
All'Albo*

Oggetto: Direttiva sulla vigilanza sugli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

L'Istituto comprensivo DANTE-GALIANI, nell'a.s.2025-26, ha accorpato il Plesso Lauriola, a seguito di dimensionamento scolastico della Regione Puglia. e comprende, pertanto, quattro Plessi, ubicati nello stesso comune con una popolazione scolastica di oltre 900 alunni. Inoltre a partire da questo anno scolastico cambia anche l'organizzazione oraria, essendo stata introdotta la **settimana corta**. Tenendo conto dell'attuale assetto dell'Istituto, si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola che è tenuto a seguire scrupolosamente la seguente Direttiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2047 c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.

VISTO che ai sensi dell'art. 2048 cod. civ. - responsabilità del precettore per danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, i docenti non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione di un fatto dannoso, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa;

VISTO che fra i doveri del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO che tale obbligo grava, se pure nei limiti fissati dal CCNL, anche sul personale ATA;

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca vigente;

TENUTO CONTO che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

EMANA

la seguente Direttiva sulla vigilanza scolastica per l'a.s.2025/2026 e sulle misure organizzative.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

La vigilanza sugli alunni rientra tra gli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici, come stabilito nel profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e ss.mm.

La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo sopra menzionato è regolata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile. Nel caso di responsabilità ai sensi degli articoli 2047 e 2048 del C.C., l'insegnante può essere scagionato dimostrando di non essere stato in grado di prevenire l'evento dannoso a causa della sua improvvisa e imprevedibile natura, nonostante avesse adempiuto al suo dovere di sorveglianza in modo adeguato. Pertanto, è richiesto che l'insegnante dimostri di aver preso misure preventive adeguate per evitare danni.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha stabilito che **l'obbligo di sorveglianza è di primaria importanza rispetto ad altri doveri di servizio**. Di conseguenza, in situazioni in cui ci siano conflitti tra diversi doveri derivanti dal rapporto di servizio, il docente deve dare la priorità al dovere di sorveglianza, poiché il suo inosservanza potrebbe avere implicazioni legali di natura amministrativa, civile e penale.

Poiché la sorveglianza degli alunni è un dovere di servizio del personale docente, l'articolo 29, ultimo comma del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, afferma che il personale docente deve essere in classe **cinque minuti** prima dell'inizio delle lezioni e deve assistere all'uscita degli alunni per garantire accoglienza e sorveglianza. Durante le attività didattiche, il docente assegnato alla classe in quel momento è responsabile della sorveglianza degli alunni. Gli alunni non devono mai essere lasciati incustoditi, e in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente che avviene in assenza del docente o a causa di mancata sorveglianza è considerato conseguente a negligenza (art. 2048 C.C.). Se un docente deve temporaneamente lasciare la classe durante l'attività didattica, deve incaricare un collaboratore scolastico di sorvegliare gli studenti fino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutarsi di svolgere tale compito, come stabilito nel Profilo Professionale. Il collaboratore scolastico è responsabile dei danni subiti dagli studenti solo se gli è stato precedentemente affidato il compito di sorvegliarli.

I collaboratori scolastici devono collaborare con il personale docente per garantire la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici durante le attività didattiche. Il personale docente è invitato a non intrattenersi con i genitori al fine di evitare la mancanza di sorveglianza degli alunni, che deve essere costante per l'intera giornata scolastica. Le situazioni problematiche devono essere affrontate e discusse su appuntamento, in orari diversi da quelli di servizio, considerando anche la possibilità di emergenze sanitarie e la possibilità di ricorrere alla comunicazione telematica.

Alla fine delle attività didattiche, il personale docente deve verificare che le aule siano lasciate in ordine e deve incoraggiare gli studenti a fare attenzione a non dimenticare oggetti personali, materiali scolastici, libri, ecc. Per motivi di sicurezza e sorveglianza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce che i collaboratori scolastici hanno compiti di accoglienza e sorveglianza' nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche. Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico, posizionato in prossimità dell'accesso all'edificio, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni.

Considerando la possibilità di un'eventuale emergenza, al fine di evitare assembramenti, i collaboratori scolastici presteranno attenzione al comportamento corretto degli alunni durante l'ingresso nell'edificio e al rispetto del percorso da seguire per raggiungere l'aula. Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici devono rimanere chiuse ed essere sorvegliate dai collaboratori scolastici.

È severamente vietato l'accesso di **persone estranee alla scuola** durante le attività didattiche, a meno che non abbiano un'autorizzazione formale dal Dirigente o da un suo delegato. L'accesso eccezionale può essere concesso dal Dirigente Scolastico solo per validi motivi educativi, didattici o per necessità relative al funzionamento delle strutture o degli impianti scolastici.

Si ricorda che i genitori o i titolari della responsabilità genitoriale che accompagnano i propri figli all'ingresso della scuola non possono accedere ai locali scolastici, se non per comprovati ed eccezionali motivi. Pertanto, i collaboratori scolastici devono esercitare un'attenta e continua sorveglianza degli ingressi agli edifici per evitare disturbi al regolare svolgimento delle lezioni.

I collaboratori scolastici, per agevolare il cambio di turno degli insegnanti nelle classi e intervenire in caso di necessità (come urgenze dei docenti o interventi di Antincendio e Primo Soccorso), devono presidiare costantemente la loro postazione di lavoro senza allontanarsi, a meno che non siano chiamati dagli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

All'inizio delle attività antimeridiane o pomeridiane o durante i cambi di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono verificare eventuali ritardi o assenze dei docenti nelle classi. Se i docenti sono in ritardo o assenti senza preavviso, i collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare gli alunni e a informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o il responsabile di plesso.

Al fine di regolare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, sia antimeridiano che pomeridiano, è previsto che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni.

L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, deve essere oggetto di sorveglianza simultanea da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

L'ingresso e l'uscita degli alunni avvengono in base agli orari stabiliti dal regolamento d'istituto e in relazione al funzionamento previsto per le classi. L'obbligo di vigilanza degli insegnanti inizia 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

3. DISPOSIZIONI COMUNI

Per motivi di sicurezza, le autovetture non devono essere parcheggiate o lasciate in sosta momentanea nelle vicinanze delle entrate della scuola al fine di evitare l'ostacolo all'accesso. L'ingresso delle autovetture nei cortili della scuola è consentito solo in assenza di attività didattiche negli istituti.

Gli alunni che escono in anticipo rispetto all'orario scolastico previsto devono essere prelevati dai genitori/tutori o da persone adulte munite di delega, previa autorizzazione concessa dai responsabili di plesso, dai collaboratori del dirigente o dal dirigente stesso.

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA (alunni non autonomi)

I docenti devono accompagnare gli alunni fino alla porta d'uscita dell'edificio e assicurarsi di riconsegnarli ai genitori o ai loro delegati, noti o riconoscibili. Se il docente ha dubbi sull'identità dei delegati, deve verificare l'identità del soggetto richiedendo un documento di identità e verificare che coincida con i dati forniti dai genitori. Se il soggetto non è tra i delegati elencati dai genitori, il docente non deve consegnare l'alunno a questa persona; invece, deve contattare il genitore o, se assente, la polizia municipale. Se il genitore, per motivi eccezionali, autorizza in anticipo il ritiro del figlio da parte di una persona non presente nella delega, il docente deve verificare l'identità di questa persona richiedendo una copia del suo documento di identità.

I docenti devono garantire la vigilanza nel periodo immediatamente successivo al termine delle lezioni. In caso di ritardi da parte dei genitori, il docente deve contattare i genitori o i delegati per il ritiro. Se la sorveglianza dell'alunno si prolunga nel tempo, la responsabilità della vigilanza dei minori passerà ai collaboratori. Se non è possibile individuare familiari o delegati, i collaboratori saranno autorizzati a contattare le autorità di pubblica sicurezza e a informare la Segreteria.

I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale non devono lasciare i loro figli a scuola oltre l'orario previsto, poiché il personale scolastico non è tenuto a prendersi cura dei minori oltre l'orario prestabilito. In caso di ritardo per motivi eccezionali e giustificati, il genitore deve informare prioritariamente il personale presente nella scuola o, in alternativa, l'ufficio di segreteria per individuare il personale disponibile a sorvegliare il minore per il tempo strettamente necessario. Se la famiglia non avvisa il personale scolastico, e dopo un ragionevole periodo di attesa, il personale scolastico avviserà le forze dell'ordine, che si occuperanno di riportare il minore a casa.

4. COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio nella zona di competenza assegnata secondo le mansioni loro assegnate, a meno di diverse disposizioni. In ogni turno di lavoro, i collaboratori scolastici devono verificare l'efficienza e l'efficacia dei dispositivi di sicurezza, sia individuali che collettivi, e devono assicurarsi che siano facilmente utilizzabili.

I collaboratori scolastici hanno i seguenti compiti:

- Devono essere presenti all'ingresso e all'uscita degli alunni.
- Devono essere facilmente raggiungibili dagli insegnanti per qualsiasi eventualità.
- Collaborano al funzionamento generale delle attività didattiche e formative.
- Comunicano immediatamente al dirigente scolastico, ai suoi collaboratori o alla segreteria se un insegnante è assente dall'aula, al fine di evitare che la classe rimanga incustodita.
- Collaborano con gli insegnanti nella preparazione dell'elenco dei partecipanti al servizio mensa.
- **Sorvegliano la sicurezza e l'incolumità dei bambini e dei ragazzi, in particolare durante gli intervalli, gli spostamenti e le uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali.**
- Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, ritardo, assenza o temporaneo allontanamento dell'insegnante.
- Sorvegliano l'uscita delle classi prima dell'inizio delle operazioni di pulizia.
- Se notano situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono segnalarle tempestivamente alla segreteria.
- Accolgono il genitore dell'alunno o chi ne fa le veci, che richiede l'autorizzazione per l'uscita anticipata. Il permesso di uscita verrà consegnato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente presente in classe ritirerà il permesso per l'uscita anticipata e lo conserverà. Successivamente, l'alunno potrà lasciare la scuola con il genitore.
- **È obbligatorio per i collaboratori scolastici visionare le mappe di evacuazione dei locali e controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di fuga."**

5. DISPOSIZIONI RELATIVE AI CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Al fine di garantire la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale docente coinvolto deve spostarsi prontamente per evitare attese. I collaboratori scolastici in servizio parteciperanno al controllo degli alunni per i pochi minuti necessari al raggiungimento dell'aula.

I collaboratori scolastici, che devono agevolare il cambio degli insegnanti recandosi vicino alle aule, sorveglieranno gli alunni fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva. Il docente che ha appena lasciato la classe, con il supporto del collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Per agevolare ulteriormente il cambio di turno tra i docenti e garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti non coinvolti nell'ora precedente devono posizionarsi, al suono della campanella, nelle vicinanze dell'aula.

Se un docente inizia il servizio durante un'ora intermedia o ha un'ora libera, deve essere presente davanti alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Se un docente termina il servizio durante un'ora intermedia, deve aspettare davanti alla porta il docente dell'ora successiva. Se entrambi i docenti sono impegnati prima e dopo, il cambio deve essere il più rapido possibile.

Durante le operazioni relative al cambio di insegnante, gli alunni devono rimanere seduti ai propri posti e mantenere un comportamento corretto.

In caso di concambio (due docenti che si spostano contemporaneamente), il docente che si sposta da una classe all'altra deve farlo senza indugi. In situazioni particolari, ad esempio con la presenza di alunni non autonomi o con problemi, il docente deve richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico, se presente.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni del mattino o del pomeriggio, e durante i cambi di turno dei docenti, devono verificare eventuali ritardi o assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o assenza dei docenti non tempestivamente annunciati da loro stessi, i collaboratori scolastici devono vigilare sugli alunni e allo stesso tempo avvisare il Referente di plesso e/o l'ufficio di segreteria.

Nella scuola, considerata come una comunità educante, chiunque è autorizzato a intervenire per prevenire e/o segnalare comportamenti a rischio o inappropriati che non sono conformi all'istituzione scolastica.

6. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione è a carico del docente assegnato alla classe nella specifica scansione temporale, in collaborazione con il personale ausiliario.

Onde evitare possibili assembramenti, il personale docente agevolerà l'uscita degli alunni dalla classe, per fruire dei servizi igienici, durante le ore di attività didattica. Durante l'intervallo/ricreazione il personale docente avrà cura di evitare che più alunni, contemporaneamente, si rechino ai servizi igienici.

Le ricreazioni dureranno circa 10-15 minuti e saranno effettuate, secondo le modalità concordate tra docenti e alunni della classe (in classe), dal docente in orario e sotto la sua esclusiva sorveglianza e responsabilità, sempre in maniera ordinata e rendere possibile la vigilanza. Nello specifico, durante la ricreazione, la vigilanza sarà garantita dal docente in orario nella classe assegnata. In caso di allontanamento per impellenti necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico, il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza.

Durante la ricreazione, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza.

Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Le aule, che rimangono vuote, devono essere arieggiate e sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti o atti di vandalismo da parte di ignoti.

Qualora il gruppo-classe si trovi in **cortile**, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti, che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino tanto da rendere difficile il controllo di tutti.

Va concordato l'utilizzo degli spazi e/o stabilito un piano articolato di posizionamento dei docenti che permetta il controllo su tutto lo spazio esterno.

Durante gli intervalli sono da evitare attività che possono diventare pericolose (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc.): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti che possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

È dovere dei docenti controllare che gli alunni non escano dall'Istituto e non si allontanino dal gruppo-classe. Al suono della campana che segnala la fine dell'intervallo gli studenti devono rientrare nelle aule con il docente dell'ora successiva e le lezioni devono riprendere tempestivamente. Gli alunni che, a giudizio dell'insegnante di turno, si attardino oltre il necessario, verranno ammoniti con relativa annotazione sul registro di classe.

Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.

7. VIGILANZA DURANTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Nell'intervallo tra le attività della mattina e quelle del pomeriggio, la sorveglianza degli alunni che partecipano al servizio mensa è responsabilità del docente in servizio in quel momento.

Durante il pasto scolastico, il personale docente dovrà assicurarsi che gli alunni consumino il pasto nel rispetto delle normali condizioni igieniche e di comportamento. Se dovessero essere osservati comportamenti contrari alle regole di convivenza sociale o situazioni potenzialmente pericolose, i docenti e i collaboratori scolastici dovranno prontamente segnalarli al Dirigente

8. VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITÀ POMERIDIANE

Durante le attività del pomeriggio, la sorveglianza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio e a docenti specificamente designati.

9. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori/palestra/area comune, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagnano gli studenti ed effettueranno la vigilanza affinché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. Diversamente, i docenti sono tenuti a riaccompagnare nelle rispettive aule gli studenti e a permanere fino al ripristino della dovuta correttezza del comportamento degli stessi.

L'uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle adeguate norme di comportamento e vigilanza. Si sottolinea che la responsabilità dei docenti per quanto riguarda il comportamento degli alunni durante le attività didattiche si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo del laboratorio di informatica, il docente deve sorvegliare affinché gli studenti facciano un uso corretto dell'attrezzatura, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini offensive per la comunità scolastica.

L'accesso al laboratorio di informatica da parte degli studenti non è consentito senza la presenza di un docente.

10. VIGILANZA DURANTE LE ORE DI EDUCAZIONE FISICA/SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, al termine della lezione, devono raggiungere in modo ordinato tutti insieme l'aula.

Gli alunni devono indossare abbigliamento adeguato per svolgere le attività e devono fare attenzione a non lasciare oggetti di valore o occhiali incustoditi.

L'uso di attrezzi deve essere autorizzato dal docente. Il Dirigente Scolastico potrà concedere esoneri temporanei o permanenti, totali o parziali, per comprovati motivi di salute su richiesta delle famiglie degli alunni e previa valutazione medica.

Se uno studente fosse affetto da una patologia acuta o cronica che ne impedisse la partecipazione alle attività fisiche, il genitore, previo parere del medico curante, dovrà informare il Dirigente Scolastico circa l'esenzione temporanea, permanente, totale o parziale dall'educazione fisica.

A causa delle disposizioni sulla privacy, il medico non può comunicare al Dirigente Scolastico le condizioni di salute del bambino. In questo caso, il medico redigerà un certificato di stato di salute del minore da consegnare al genitore. Il genitore potrà poi utilizzare questo certificato per comunicare al Dirigente Scolastico le condizioni di salute del figlio e richiedere l'esenzione dall'insegnamento di educazione fisica.

Pertanto, la richiesta di esenzione deve essere presentata dal genitore e inviata al Dirigente Scolastico, accompagnata dal certificato medico rilasciato su richiesta del genitore.

11. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione deve essere costantemente garantita dai docenti accompagnatori, assegnati nella proporzione di almeno un docente ogni quindici alunni (con riferimento a quanto stabilito dal C.M. n. 291/92). I docenti accompagnatori, poiché svolgono un compito particolare con tempi eccezionalmente prolungati, non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, considerando l'imprevedibilità delle loro azioni.

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere pianificati all'inizio dell'anno scolastico e approvati dagli Organi Collegiali. Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola, a scopo didattico-ricreativo e con itinerari sicuri, i docenti devono ottenere, all'inizio dell'anno scolastico, un consenso unico da parte dei genitori. Questo consenso deve riguardare le uscite previste ed è fornito tramite un modello fornito dalla Segreteria, debitamente firmato da entrambi i genitori. I docenti provvederanno, per ogni uscita didattica ad avvisare la Dirigenza e i genitori, che daranno autorizzazione sul Registro elettronico.

L'organizzazione delle visite guidate segue le normative vigenti e il Regolamento dell'Istituto. In caso di gruppi di alunni particolarmente esuberanti, il docente referente deve garantire una sorveglianza efficace, anche aumentando il numero di docenti accompagnatori rispetto al rapporto 1:15 o coinvolgendo educatori, collaboratori scolastici, volontari o genitori, previo incarico e autorizzazione del Dirigente Scolastico (per quanto riguarda la copertura assicurativa). ***Tuttavia, i genitori e i volontari non possono sostituire i docenti nella vigilanza, e il rapporto docente-alunni deve rimanere di uno a quindici.***

Se uno o più alunni disabili partecipano al viaggio, deve essere designato un accompagnatore aggiuntivo per uno o due alunni disabili, a seconda della gravità, oltre al numero di accompagnatori previsto in proporzione al numero di partecipanti. Inoltre, se è presente un assistente personale nella classe/sezione, dovrebbe

partecipare al viaggio. Il giorno dell'uscita o del viaggio, i docenti accompagnatori devono avere un elenco nominativo degli alunni partecipanti suddivisi per classe/sezione.

Per partecipare alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione, è necessaria l'autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ciascun allievo. Nella richiesta di autorizzazione devono essere specificati la data, la destinazione, la durata del viaggio e il mezzo di trasporto utilizzato. I costi delle uscite, che devono essere contenuti, sono a carico delle famiglie degli alunni.

Inoltre, è obbligo del personale docente informare le famiglie in caso di variazioni nel calendario o nell'orario scolastico, di eventuali scioperi del personale scolastico e delle uscite didattiche (anche a piedi nel territorio comunale) in orario scolastico.

12. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI

Gli alunni possono uscire anticipatamente dai locali scolastici solo se vengono prelevati da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, oppure da una persona maggiorenne provvista di una delega precedentemente depositata in segreteria, accompagnata da un documento d'identità.

Nessun alunno può uscire prima del termine delle attività, a meno che non abbia ottenuto l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. Qualsiasi uscita anticipata, che non sia dovuta a un evento avvenuto all'interno della scuola (come un malore o un infortunio), deve di norma essere preannunciata o richiesta per iscritto dal genitore al Dirigente Scolastico o al Docente Collaboratore delegato. Queste figure provvederanno a firmare l'apposita autorizzazione.

Il docente in servizio durante l'ora di uscita dell'alunno è obbligato ad annotare l'uscita anticipata nel Registro di classe, previa esibizione dell'autorizzazione. Successivamente, il docente consentirà all'alunno di lasciare la classe, affidandolo al collaboratore scolastico.

13. ENTRATE POSTICIPATE

Gli alunni che arrivano a scuola in orario posticipato, **in modo occasionale**, sono ammessi a partecipare alle lezioni con autorizzazione del docente della classe. Saranno accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di **ritardi ripetuti**, il docente o il coordinatore è tenuto a informare il Dirigente scolastico.

Quando le entrate posticipate superano il limite stabilito, devono essere autorizzate preventivamente dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, su richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul Registro di classe.

14. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ

Il personale docente, in servizio durante l'ultima ora, predisporrà gli alunni in fila e provvederà ad accompagnarli fino al cancello esterno dell'edificio. In prossimità della porta di uscita dell'edificio sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale sono invitati a non intrattenersi nelle aree esterne degli edifici.

L'autorizzazione a usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera la scuola dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, sia all'andata che al ritorno dalle attività scolastiche.

15. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", in particolare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali

(BES), che possono essere particolarmente imprevedibili nelle loro azioni e impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'educatore o dall'assistente di base comunale e dal docente della classe. **In caso di necessità, possono essere coadiuvati da un collaboratore scolastico.**

16. PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio, il docente e/o il collaboratore incaricato della vigilanza dovranno seguire le seguenti procedure d'intervento:

- Prestare soccorso attivando la squadra di primo soccorso presente nella scuola.
- Chiamare, se necessario, il 118.
- Avvisare sempre la famiglia, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.
- Dare comunicazione il prima possibile in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione.

Sarà compito della segreteria provvedere a comunicare l'infortunio all'Assicurazione convenzionata con l'Istituto.

17. VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, sia i Collaboratori della Dirigenza, sia il personale Docente e ATA in servizio sono invitati a vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

18. USCITA AUTONOMA CLASSI IV E V SCUOLA PRIMARIA E CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

Per quanto concerne l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività didattiche giornaliere si richiama quanto espressamente prescritto dall'**articolo 19-bis della legge n. 172/2017** (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici):

1. *I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.*
2. *L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.*

Pertanto i genitori degli alunni che frequentano le classi quarte e quinte della scuola primaria e le classi della scuola secondaria di primo grado, previa compilazione di un apposito modulo firmato da entrambi i genitori, possono AUTORIZZARE l'Istituzione Scolastica a consentire l'uscita autonoma del proprio figlio o minore in affidamento (ai sensi della legge 184/1983), senza la presenza di accompagnatori, al termine delle lezioni, sia in orario curricolare che extracurricolare, esonerando completamente l'Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali eventi dannosi successivi all'uscita da scuola del proprio figlio. Il Dirigente scolastico, sentiti i docenti, potrà opporre motivato diniego alla presa d'atto in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza dell'autorizzazione presentata dai genitori.

19. SICUREZZA

È obbligatorio prendere visione del documento di valutazione dei rischi (DVR), del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.

Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione.

Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nel corso dell'anno scolastico;

prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive limitatamente alle classi prime.

È indispensabile verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con disabilità.

Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o di gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ;
- presenza di porte, finestre, armadi, dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna ,colonne, arredi sporgenti ;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori, . privi di cassette di sicurezza.

In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo- didattica ordinaria e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare alla Dirigente Scolastica eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate.

Art.20 DISPOSIZIONI FINALI

La presente Direttiva è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo On line e nelle varie Sezioni di Competenza presenti sul sito web scolastico. Ulteriori Direttive, ove ritenute opportune, verranno tempestivamente diramate.

I collaboratori del Dirigente Scolastico, i Responsabili di Plesso e il Direttore S.G.A. per i Collaboratori Scolastici, dovranno vigilare affinché tutto il personale si attenga alla presente Direttiva segnalando al Dirigente scolastico eventuali inadempienze.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Rosa PORCIELLO



Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93